

DELIBERAZIONE C.C. N. 35 DEL 31-07-2014

**APPROVAZIONE ALIQUOTE DELLA TASSA PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)
PER L'ANNO 2014**

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

VISTO in particolare il comma 683 del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147 il quale stabilisce che: "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione,...., le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili";

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTO D.M., il quale fissa il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2014 al 31/07/2014;

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale, approvato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147;

RILEVATO CHE il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa l'abitazione principale e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque dei terreni agricoli, con le esenzioni previste dall'art. 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68;

TENUTO CONTO CHE:

- il comma 676 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille l'aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l'aliquota del Tributo fino all'azzeramento;

- il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;
- in base al comma di cui sopra, per il solo anno 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- il Comune può, per l'anno 2014, superare i limiti di cui sopra per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201;
- l'aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille;
- a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, in ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

RILEVATO che il tributo TASI è destinato al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l'anno 2014, ammontano ad € 1.774.000;

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di stabilire le aliquote e la/e detrazione/i relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2014, nella misura seguente:

ALIQUOTE		
CASISTICA	ALIQUOTA	DETRAZIONE
Abitazione principale e relative pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate. Rientra nel limite massimo delle tre pertinenze anche quella che risulta iscritta in catasto unitamente all'abitazione principale.	2,2 PER MILLE	Secondo lo schema sotto riportato (*)
Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari (Comma 2 - lettera a) - art. 13 D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 214/2011).	2,2 PER MILLE	Secondo lo schema sotto riportato (*)

<p>Casa coniugale e relative pertinenze assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (Comma 2 - lettera c) - art. 13 D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 214/2011).</p>	<p>2,2 PER MILLE</p>	<p>Secondo lo schema sotto riportato (*)</p>
<p>Unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica (Comma 2 - lettera d) - art. 13 D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 214/2011.</p>	<p>2,2 PER MILLE</p>	<p>Secondo lo schema sotto riportato (*)</p>
<p>Abitazione principale e relative pertinenze della stessa, <u>rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.</u> Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate. Rientra nel limite massimo delle tre pertinenze anche quella che risulta iscritta in catasto unitamente all'abitazione principale (Comma 2 art. 13 D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 214/2011).</p>	<p>2,00 PER MILLE</p>	
<p>Fabbricati rurali strumentali (Comma 8 art. 13 D.L.201/2011 convertito con modificazioni dalla L.214/2011).</p>	<p>1,00 PER MILLE</p>	
<p>Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati .</p>	<p>1,00 PER MILLE</p>	
<p>Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata come da vigente Regolamento comunale IUC.</p>	<p>AZZERAMENTO</p>	
<p>Tutti gli altri Immobili non ricompresi nelle casistiche sopraindicate</p>	<p>AZZERAMENTO</p>	

DETRAZIONI		
Detrazione ANNUALE spettante all'unità immobiliare e relative pertinenze (se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica, inoltre la detrazione va rapportata al periodo dell'anno durante il quale si verificano le casistiche di cui sopra)	Rendita catastale NON rivalutata (sommare quella dell'unità principale e delle pertinenze della stessa <u>indipendentemente</u> dalla percentuale di possesso)	Valore del REDDITO IMPONIBILE ai fini IRPEF dell'anno 2013 del <u>singolo soggetto passivo</u>
€ 150,00	da € 0 a € 500,00	fino a € 20.000,00
€ 0,00	da € 0 a € 500,00	oltre € 20.000,00
€ 100,00	da € 501,00 a € 600,00	fino a € 20.000,00
€ 0,00	da € 501,00 a € 600,00	oltre € 20.000,00
€ 75,00	da € 601,00 a € 700,00	fino a € 20.000,00
€ 0,00	da € 601,00 a € 700,00	oltre € 20.000,00
€ 50,00	da € 701,00 a € 800,00	fino a € 20.000,00
€ 0,00	da € 701,00 a € 800,00	oltre € 20.000,00
€ 25,00	da € 801,00 a € 900,00	fino a € 20.000,00
€ 0,00	da € 801,00 a € 900,00	oltre € 20.000,00
€ 0,00	da € 901,00 e oltre	fino a € 20.000,00
€ 0,00	da € 901,00 e oltre	oltre € 20.000,00

TENUTO CONTO CHE:

le aliquote e la/e detrazione/i anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n.147.

CONSIDERATO inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l'anno 2014 ammonta ad € 645.000,00, con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 36,36%, così determinata:

Viabilità	€ 345.750,00
Illuminazione pubblica	€ 638.100,00
Servizi demografici	€ 152.300,00
Polizia locale	€ 508.200,00
Parchi e giardini	€ 129.650,00
Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo (B)	€ 1.774.000,00
Gettito complessivo stimato TASI (A)	€ 645.000,00
Differenza (B-A)	€ 1.129.000,00
Percentuale di finanziamento dei costi (B-A) / B	36,36%

VISTO altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201 ove si prevede che: “A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale;

VISTA la proposta della Giunta Comunale, con deliberazione n. 93 del 09.07.2014;

SENTITA la relazione dell'assessore al Bilancio;

VISTO il parere della Commissione Affari Generali in data 18.07.2014;

VISTO il parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione, ex art. 49, comma 4, comma del TUEL,D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, espresso dal Responsabile Area Economico Finanziaria per la regolarità tecnica, allegato agli atti d'ufficio;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

SENTITE le dichiarazioni di voto contrario , riportate nel verbale della seduta , agli atti, dei consiglieri Casati Bernardo (*Capogruppo Casati Sindaco per Rescalda e Rescaldina*), Magistrali Paolo, (capogruppo Magistrali Sindaco), Crugnola Gianluca (*capogruppo Noi per Rescaldina*) Colavito Pierangelo (*capogruppo Movimento 5 Stelle , Beppegrillo.it*);

SENTITA altresì la dichiarazione di voto favorevole del cons. Boboni Anita (Centro Sinistra Vivere Rescaldina) , riportata nel verbale della seduta , agli atti.

Proceduto quindi alla verifica delle presenze e della votazione , mediante dispositivo elettronico, della proposta di deliberazione, dalla quale risultano:

Consiglieri presenti:	16
Consiglieri assenti:	1 – Maria Carla Vignati
Voti favorevoli:	11
Voti contrari:	5 - Casati Bernardo, Magistrali Paolo, Turconi Rosalba, Crugnola Gianluca, Colavito Pierangelo .
Astenuti	0

D E L I B E R A

- 1) Di stabilire le aliquote e le detrazioni della tassa per i servizi indivisibili per l'anno 2014, stabilite dall'art. 13 del D.L. 201/2011, come segue:

ALIQUOTE		
CASISTICA	ALIQUOTA	DETRAZIONE
Abitazione principale e relative pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate. Rientra nel limite massimo delle tre pertinenze anche quella che risulta iscritta in catasto unitamente all'abitazione principale.	2,2 PER MILLE	Secondo lo schema sotto riportato (*)
Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari (Comma 2 - lettera a) - art. 13 D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 214/2011).	2,2 PER MILLE	Secondo lo schema sotto riportato (*)
Casa coniugale e relative pertinenze assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (Comma 2 - lettera c) - art. 13 D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 214/2011).	2,2 PER MILLE	Secondo lo schema sotto riportato (*)
Unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica (Comma 2 - lettera d) - art. 13 D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 214/2011).	2,2 PER MILLE	Secondo lo schema sotto riportato (*)

Abitazione principale e relative pertinenze della stessa, <u>rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9</u> . Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate. Rientra nel limite massimo delle tre pertinenze anche quella che risulta iscritta in catasto unitamente all'abitazione principale (Comma 2 art. 13 D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 214/2011).	2,00 PER MILLE	
Fabbricati rurali strumentali (Comma 8 art. 13 D.L.201/2011 convertito con modificazioni dalla L.214/2011).	1,00 PER MILLE	
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati .	1,00 PER MILLE	
Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata come da vigente Regolamento comunale IUC.	AZZERAMENTO	
Tutti gli altri Immobili non ricompresi nelle casistiche sopraindicate	AZZERAMENTO	

DETRAZIONI

Detrazione ANNUALE spettante all'unità immobiliare e relative pertinenze (se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica, inoltre la detrazione va rapportata al periodo dell'anno durante il quale si verificano le casistiche di cui sopra)	Rendita catastale NON rivalutata (sommare quella dell'unità principale e delle pertinenze della stessa <u>indipendentemente</u> dalla percentuale di possesso)	Valore del REDDITO IMPONIBILE ai fini IRPEF dell'anno 2013 del <u>singolo soggetto passivo</u>
€ 150,00	da € 0 a € 500,00	fino a € 20.000,00
€ 0,00	da € 0 a € 500,00	oltre € 20.000,00
€ 100,00	da € 501,00 a € 600,00	fino a € 20.000,00
€ 0,00	da € 501,00 a € 600,00	oltre € 20.000,00
€ 75,00	da € 601,00 a € 700,00	fino a € 20.000,00

€ 0,00	da € 601,00 a € 700,00	oltre € 20.000,00
€ 50,00	da € 701,00 a € 800,00	fino a € 20.000,00
€ 0,00	da € 701,00 a € 800,00	oltre € 20.000,00
€ 25,00	da € 801,00 a € 900,00	fino a € 20.000,00
€ 0,00	da € 801,00 a € 900,00	oltre € 20.000,00
€ 0,00	da € 901,00 e oltre	fino a € 20.000,00
€ 0,00	da € 901,00 e oltre	oltre € 20.000,00

- 2) Di pubblicare, a norma dell'art. 8 del D.L.31 agosto 2013, n. 102, sul sito istituzionale la presente deliberazione al fine di rendere efficace quanto approvato;
- 3) Di trasmettere telematicamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze, tramite il Portale del federalismo fiscale, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97 e della nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 24674 del 11.11.2013 il regolamento approvato.

Successivamente il Presidente chiede al Consiglio di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL (D.Lgs 18.08.2000, n. 267):

Consiglieri favorevoli 11
 Consiglieri contrari 2 - Crugnola Gianluca, Colavito Pierangelo
 Consiglieri astenuti 3- Casati Bernardo, Magistrali Paolo, Turconi Rosalba